

Tutto quanto sopra premesso

A voti unanimi

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in parte narrativa, ad integrazione della dotazione iniziale stabilita con la citata DGR n. 559/2021 in euro € 5.093.086,31, suddivisa nelle annualità 2022 (€ 2.193.086,31 sul capitolo 41223) e 2023 (€ 2.900.000,00 sul capitolo 34152), l'ulteriore somma complessiva di euro € 7.665.000,00 che risulta disponibile a valere sui capitoli 34152 e 41223 del bilancio di previsione 2022/2024, prevedendone il suo utilizzo per lo scorrimento della graduatoria di cui al citato decreto dirigenziale n. 19098/21, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per interventi di rigenerazione urbana;

2. di procedere pertanto alla prenotazione di impegno dell'importo complessivo sopraindicato a valere sugli stanziamenti dei capitoli 34152 e 41223 del bilancio di previsione 2022/2024 secondo la seguente articolazione per annualità:

- cap. 41223 (competenza pura) annualità 2023: € 4.765.000,00 ;

- cap. 34152 (competenza pura) annualità 2024: € 2.900.000,00 ;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

4. di stabilire che in caso di risorse residuali di cui alla presente assegnazione derivanti dallo scorrimento progressivo della graduatoria tali da non consentire la copertura integrale di un successivo progetto in graduatoria le stesse, a valere sulla quota regionale 2024, potranno essere destinate al progetto con finanziamento parziale di cui al decreto n. 19098/2021;

5. di dar seguito a quanto disposto con il presente atto, demandando la definizione delle disposizioni procedurali e temporali a specifico decreto dirigenziale del competente Settore della Direzione Urbanistica, che dovrà prevedere la conferma della volontà di accedere al finanziamento da parte dei Comuni oggetto dello scorrimento della graduatoria n. 19098/2021 per l'intervento proposto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Responsabile del Settore

Marco Carletti

Il Direttore

Aldo Ianniello

DELIBERAZIONE 11 luglio 2022, n. 795

Proroga del Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui alla DGR n. 652/2013.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto previsto dalla Legge 11 marzo 1988, n.67, che all'art.12 stabilisce che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali;

Preso atto di quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 2000, n.388, che all'art.95 prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502";

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106, che dispone che l'INAIL possa erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Considerato che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

Preso atto che con delibera G.R. n.652 del 29 luglio 2013, in attuazione delle previsioni dell'art.95 della richiamata L. 388/2000 e del sopracitato accordo quadro sancito in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, successivamente sottoscritto in data 27 agosto 2013;

Considerato che il suddetto protocollo d'intesa prevede, all'art.6, la stipula di successive convenzioni attuative tra INAIL e Regione e tra INAIL e strutture sanitarie presenti sul territorio regionale, allo scopo di realizzare una sinergia operativa nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria riabilitativa ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e che la Giunta Regionale con proprie delibere n.161 del 23 febbraio 2015, n.244 del 13 marzo 2018 e n.107 del 15 febbraio 2021 ha attivato le suddette convenzioni;

Considerato che il protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi della delibera G.R. n.652 del 29 luglio 2013 prevede, all'art.9, una durata triennale del medesimo, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà tra le parti, e che tale protocollo è già stato prorogato con delibere G.R.

n.702 del 19 luglio 2016 e G.R. n.954 del 22 luglio 2019 e risulta in scadenza alla data del 26 agosto 2022;

Stabilito di procedere ad una nuova proroga del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL, così come definito e sottoscritto in data 27 agosto 2013, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga del suddetto protocollo, allegato A al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto di incaricare le competenti strutture della Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere positivo, con riferimento all'adozione del presente atto, espresso dal CD nella seduta del 30 giugno 2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere alla proroga del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione, da parte di INAIL, di prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, così come sottoscritto in data 27 agosto 2013 ai sensi della delibera G.R. n.652 del 29 luglio 2013 e già precedentemente prorogato con delibere G.R. n.702 del 19 luglio 2016 e G.R. n.954 del 22 luglio 2019, e di approvare pertanto lo schema di proroga del suddetto protocollo, allegato A al presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. di incaricare le competenti strutture della Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
FEDERICO GELLI

ATTO DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA
in materia di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria
da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma,
Via IV Novembre, 144 (Codice Fiscale 01165400589, Partita IVA 00968951004), rappresentato dal
Presidente dell'Istituto

e

la Regione Toscana, con Sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10 (Codice Fiscale e Partita IVA
01386030488), rappresentata dal Presidente della Regione

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Regionale n.652 del 29 luglio 2013 è stato approvato il protocollo d'intesa tra le citate parti firmatarie, della durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 27 agosto 2013;
- l'art. 9 del protocollo dispone che lo stesso possa essere rinnovato, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza;
- con delibere G.R. n.702 del 19 luglio 2016 e G.R. n.954 del 22 luglio 2019 è stato prorogato il suddetto protocollo d'intesa, che risulta in scadenza alla data del 26 agosto 2022;
- con nota prot.U.INAIL.21000.18.05.2022.0002351 la Direzione Regionale per la Toscana di INAIL ha espresso la volontà di rinnovare il vigente protocollo per un ulteriore triennio;
- con nota prot. AOOGR/PD n.0235477 del 8 giugno 2022 la Regione Toscana ha confermato la volontà di prorogare il protocollo sottoscritto con INAIL per un ulteriore triennio;
- in assenza di proroga del protocollo d'intesa si perderebbe la possibilità di proseguire le azioni già avviate in attuazione del medesimo e volte a implementare la proficua collaborazione tra INAIL e Regione Toscana per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici, finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di una "tutela privilegiata" dei medesimi con riduzione dei tempi di recupero dell'integrità psicofisica e di reinserimento socio-lavorativo;

SI CONCORDA

di prorogare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 agosto 2013 tra Regione Toscana e INAIL, già precedentemente prorogato per il triennio 2016-2019 e per il triennio 2019-2022, di ulteriori 3 anni, fino al 26 agosto 2025.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Firenze,

Per la REGIONE TOSCANA

il Presidente

Per l'INAIL

il Presidente